

13505/12  
ff. 15861/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in  
funzione di Giudice Unico ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 13452 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi  
dell'anno 2011, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria

TRA

BANCA

ATTRICE

E

A.I. e D'A.A. (CF

- ), elett. dom. in -

11, presso l'avv. P.C. dal quale sono rappresentati e difesi

CONVENUTI

CONCLUSIONI: le parti reiteravano le difese svolte in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che la motivazione che segue  
chiarirà.

L'istante ha proposto azione revocatoria ordinaria relativamente all'atto di  
costituzione di fondo patrimoniale per notar P.E. del 5-05-2010 trascritto  
in data 13-05-2010, intercorso tra i coniugi convenuti D'A.A. e A.I.

- con il quale i predetti coniugi avevano perso la effettiva disponibilità di tutti  
i beni immobili in loro proprietà.

A sostegno della propria domanda l'istante ha dedotto (ed ha dimostrato tale  
deduzione esibendo idonea documentazione) di essere creditrice della F.SRL e  
della A. SRL di cospicue somme in virtù dei rapporti bancari intercorsi e che il  
predetto credito era garantito, tra gli altri, da D'A.A. e dalla O.SNC  
in persona del socio collettivista A.I. quae fideiussori.

Le parti convenute, nel costituirsi, hanno specificamente contestato la sussistenza di  
un credito a favore della attrice quale necessario presupposto per l'esercizio

dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cc, ed hanno inoltre contestato l'ammissibilità, per carenza dei necessari presupposti, della medesima azione proposta dall'istante.

A tale proposito deve ritenersi che l'art. 2901 cc accoglie una nozione lata di credito, comprensiva delle aspettative e delle "ragioni" (cfr. Cass. n. 3981/2003; Cass. n. 12678/2001). In effetti anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso (quale è quello invocato dalla istante), è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria mentre il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cpc per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. N. 9940/2004; Cass. n. 7452/2000) e ciò anche in considerazione della specifica finalità (non recuperatoria ma) di semplice ricostituzione della garanzia generica del patrimonio del debitore dell'azione revocatoria che rende impossibile un vero e proprio conflitto di giudicati.

Sulla base di tali considerazioni deve rilevarsi come ai fini della proposta azione revocatoria (che tende soltanto a mantenere la garanzia generica sul patrimonio del debitore) appaiono del tutto ininfluenti (e non possono essere esaminate in questa sede) le ragioni, dedotte dalle parti convenute, secondo cui il credito posto dalla Banca a sostegno della proposta azione revocatoria sia insussistente o comunque debba essere quantificato in misura ridotta rispetto alla prospettazione effettuata dalla banca istante.

Deve poi sottolinearsi che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale in questione non è stato stipulato anteriormente al sorgere del credito ma successivamente a questo.

In effetti il requisito dell'anteriorità rispetto all'atto impugnato del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza (cfr. Cass. n. 2801/1984). Nel caso di specie il credito, seppure litigioso, è sorto quanto meno con il verificarsi della situazione debitoria nascente dai rapporti di finanziamento e di conto corrente intercorso tra la Banca istante e le debentrici principali e con la sottoscrizione della fideiussione da parte del D'A. e della A. quale socio collettivista della O. SNC. Per altro in data 23-02-2010 (e quindi anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale oggetto della

presente azione revocatoria) le parti convenute sottoscrivevano quali fideiussori (cfr. nel fascicolo attoreo) riconoscimento del debito della F.SRL nei confronti della banca attrice.

Con riferimento alla conoscenza in capo ad entrambi i coniugi del pregiudizio che l'atto in oggetto arrecava alle ragioni della creditrice deve rilevarsi come entrambe le parti che hanno costituito il fondo patrimoniale in oggetto erano perfettamente consapevoli (essendo una fideiussore e l'altra coniuge della prima e socio collettivista di altro fideiussore) del credito vantato dalla banca nonché della loro situazione patrimoniale che, all'esito della costituzione del fondo patrimoniale era rimasta priva di disponibilità di qualsiasi bene immobile, così sostanzialmente azzerando la garanzia generica costituita dal proprio patrimonio.

La domanda revocatoria va in conseguenza accolta.

Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in disposto tenuto conto della reale difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Unicredit spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di D'A.A.

- e A.I. , così provvede:

dichiara la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti dell'istante, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale intercorso tra D'A.A. e A.I.


- per notar E.P. in - del 5-05-2010 Rep. 1030 Rac. 661, trascritto presso la Agenzia delle Entrate in - il 13-05-2010 ai nn. 18589/12239;

condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, spese che liquida in complessive Euro 3.750,00 (di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato ed Euro 1.250,00 per spese vive) oltre spese generali su diritti ed onorari, iva e cpa come per legge;

autorizza l'Ufficio competente alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.

Così deciso in Napoli li 7 dicembre 2012

Il Giudice Unico dott. Giovanni Tedesco



TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT IN CANCELLERIA

Oggi

13 DIC. 2012

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa BORRELLI Mariarosaria